

Copia Alb



**SETTORE SEGRETERIA GENERALE-SERVIZI  
DEMOGRAFICI**

P.za Garibaldi - 90047 TELE Fax 091/8903078  
PARTINICO

Responsabile: Concetta Concione

Determinazione R.G. n° 549 del 24-04-18

OGGETTO:	Affidamento servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza prodotti software Ascot Web "Servizi Demografici" per l'anno 2018
Ufficio proponente:	Ufficio Elettorale e Statistica
Responsabile del Settore:	Ragioniere Concetta Concione
Responsabile del procedimento:	

Settore Segreteria Generale	
Atto n. <u>46</u>	Data <u>24/04/2018</u>

Trasmessa all'Albo Pretorio il  
30-05-18

<u>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</u>	Reg. Pubbl. n.º _____
Certifico, io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.	
Il Responsabile Albo Pretorio	<b>IL SEGRETARIO</b> D.SSA ANTONELLA SPATARO



**SETTORE SEGRETERIA GENERALE-SERVIZI  
DEMOGRAFICI**

*P.za Garibaldi - 90047 TELE Fax 091/8903078  
PARTINICO*

*Responsabile: Concetta Concione*

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91 propone l'adozione del seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza

**OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza prodotti software Ascot Web "Servizi Demografici" per l'anno 2018**

**PREMESSO**

**CHE** il Comune di Partinico, per la gestione dei servizi demografici si avvale degli applicativi forniti dalla ditta Insiel Mercato s.p.a.;

**CHE** il software ascot Web fornito dalla Ditta Insiel necessita di continui aggiornamenti, sia dal punto di vista giuridico che da quello tecnico nonché di una manutenzione ordinaria, nonché un'assistenza telefonica;

**CHE** la Ditta Insiel Mercato S.p.A ha provveduto a far pervenire il preventivo di spesa del canone per **l'anno 2018** per il servizio di manutenzione ordinaria, assistenza telefonica ed assistenza sistemistica, per i prodotti software Ascot web dei servizi Demografici assunto al Protocollo al n° **33/UFF.ELET. del 18/04/2018** per un importo complessivo pari ad **€. 7.752.20 I.V.A.** inclusa in ragione del 22%;

**CHE** per detto affidamento è stato acquisito il seguente codice identificativo come da scheda allegata

**RITENUTO** necessario ed urgente proceder al predetto rinnovo onde consentire il costante svolgimento delle attività dei servizi demografici di stato civile onde evitare l'interruzione di un pubblico servizio con grave danno per l'Ente;

**DARE ATTO** che non essendo stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 si opera in regime di gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000 e che il suddetto impegno è necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente

Per le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito si intendono integralmente ripetute e trascritte:

**SETTORE SEGRETERIA GENERALE-SERVIZI  
DEMOGRAFICI**

P.za Garibaldi - 90047 TELE Fax 091/8903078  
PARTINICO


Responsabile: Concetta Concone

**PROPONE**

- 1) **AFFIDARE** il servizio di manutenzione ordinaria e l'assistenza sistemistica per i servizi Demografici e Stato Civile **per l'anno 2018** alla Ditta **INSIEL MERCATO S.p.A.**, Ufficio gare e offerte -località Padriciano 99- Area Science Park 34149 Trieste , partita IVA 01155360322
- 2) **IMPEGNARE** la somma di €. **7.752.20** I.V.A. inclusa al 22% così come segue:
  - al **capitolo 370 TITOLO 1.01.07.03 del bilancio 2018**
- 3) **DARE ATTO** che si provvederà al pagamento dell'effettivo corrispettivo dovuto alla Ditta Insiel S.p.A. ad ultimazione dei servizi affidati e previa emissione di regoli fatture;

Il proponente





del 18.04.2018

**insiel  
mercato**

Insiel Mercato SpA  
Località Padriciano, 99  
Area Science Park  
34149 Trieste  
tel + 39 040.9227101  
fax +39 040.634623  
www.insielmercato.it  
info@insielmercato.it

capitale sociale euro 3.246.808,00 i.v.  
r.l. Venezia Giulia, c.f. e p.iva 01155360322  
r.e.a. Venezia Giulia 128812



**COMUNE DI PARTINICO**

# **CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA SERVIZI SU PROCEDURE APPLICATIVE**

---

**COMMESSA 47286**

Trieste, il 06/04/2018

Ns. Rif. EC/ms    Prot. Nr. 18-00491 Rev.1



## CONDIZIONI GENERALI

### Durata contratto

Da: 1 gennaio dell'anno 2018

A: 31 dicembre dell'anno 2018

tra

**INSIEL MERCATO spa** con sede a Trieste

Via	Area Science Park	nr.	99	CAP	34149
Città	Località Padriciano	Prov.	TS		
Codice Fiscale o P.IVA		01155360322			

In seguito indicata come INSIEL MERCATO

e

**COMUNE DI PARTINICO**

Via	Piazza Umberto I	nr.		CAP	90047
Città	Partinico	Prov.	PA		
Partita IVA		00601920820			

In seguito indicato come Cliente

### Avente per oggetto i programmi

1. Stato Civile
2. Servizi Demografici
3. Albo Pretorio
4. Servizi Demografici XML – SAIA
5. Stato Civile - Stampa Atti in bianco
6. ORACLE RDBMS ASFU



## 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto di manutenzione consta delle seguenti sezioni:

- A. Manutenzione Correttiva e Conservativa procedure software
- B. Assistenza Software Telefonica e Telematica (Help Desk)

La sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali comporta l'accettazione delle singole Sezioni (incluse dell'Allegato Economico) di cui alla Parte Speciale che segue, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

## 2. CANONI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- Il canone di manutenzione per i servizi previsti decorre dalla data di inizio del presente contratto.
- I canoni sono riportati negli Allegati Economici e sono al netto di qualsiasi tassa, imposta o contributo.
- I canoni sono applicati su base mensile e verranno fatturati annualmente in via anticipata, salvo diversa indicazione prevista negli Allegati Economici.
- Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati, senza eccezioni, entro 30 giorni dalla data della relativa fattura.
- Nel caso di integrazioni al contratto stabilite di comune accordo fra le parti, il canone sarà adeguato con proposta di INSIEL MERCATO accettata dal Cliente.
- Eventuali ritardi nei pagamenti autorizzano INSIEL MERCATO, all'emissione di fatture per gli interessi, in ragione del tasso legale.
- In caso di inadempimento al pagamento di fatture emesse da INSIEL MERCATO, la stessa ha facoltà ai sensi di legge di sospendere il servizio e/o risolvere il contratto.
- Il Cliente si impegna a rifondere INSIEL MERCATO di tutte le spese da quest'ultima sostenute in tutti i casi di interventi diretti presso il Cliente medesimo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese di viaggio e soggiorno sostenute per effettuare l'intervento
- Il Cliente potrà contestare e applicare eventuali penali per il mancato adempimento dei Livelli di Servizio soltanto a condizione che:
  - il Contratto sia stato sottoscritto entro 90 giorni decorrenti dall'inizio della sua validità e/o dall'avvio da parte di INSIEL MERCATO delle attività contrattualmente definite;
  - il Cliente sia in regola con il pagamento delle fatture, secondo le tempistiche di cui al Contratto.

In mancanza anche di una soltanto delle suindicate condizioni, nessuna penale potrà essere contestata, né applicata a INSIEL MERCATO.



### 3. MODIFICHE AL CONTRATTO

Eventuali modifiche del presente contratto dovranno essere concordate ed approvate per iscritto dalle parti, a pena di inefficacia.

### 4. ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO

Il Cliente si impegna a far eseguire esclusivamente a INSIEL MERCATO, o a personale da essa autorizzato, ogni attività connessa all'oggetto del presente contratto. È fatto divieto – nello specifico – consentire a terze parti – non espressamente autorizzate da INSIEL MERCATO – qualsivoglia attività connessa all'oggetto del presente Contratto.

### 5. MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE

- INSIEL MERCATO si impegna a svolgere le attività previste dal presente contratto attuando tutte le misure di sicurezza, anche verso terzi, secondo le regole dell'arte.
- INSIEL MERCATO si impegna a stipulare una polizza di assicurazione RCT, al fine di garantire il Cliente da eventuali danni derivanti dalla esecuzione delle attività previste nel Contratto. La polizza avrà un massimale di Euro 1.000.000 ed avrà una durata tale da coprire l'intero arco temporale previsto dal Contratto.

### 6. OBBLIGHI DEL CLIENTE E DEL FORNITORE

1. Il Cliente e INSIEL MERCATO si obbligano alla riservatezza. Non è consentito ad una parte divulgare informazioni riguardo quanto in oggetto del contratto se non su espressa autorizzazione dell'altra parte.
2. È fatto espresso divieto al Cliente di effettuare le operazioni di cui all'art. 64 bis, lett. a) e b), L. 22 aprile 1941, n. 633, senza la previa autorizzazione scritta dell'Azienda. A tale proposito, l'Azienda si dichiara sin d'ora disponibile a fornire, a richiesta del Cliente, le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi del Cliente creati autonomamente; è pertanto vietata al Cliente ogni forma di riproduzione del codice del programma, ai sensi dell'art. 64 quater, L. 22 aprile 1941, n. 633.
3. È possibile effettuare copie del software oggetto del presente Contratto, utilizzabili solo per lo stretto uso del Cliente per le attività di cui al presente accordo.
4. Il Cliente si impegna a mantenere i sistemi e le apparecchiature in ambienti conformi al loro utilizzo, ad attuare le necessarie misure di sicurezza e ad utilizzarli con la dovuta cura.
5. Il Cliente si impegna a mettere a disposizione un ambiente di test idoneo a verificare la corretta funzionalità del software e l'interazione con i sistemi informativi del Cliente stesso, nel caso in cui INSIEL MERCATO, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportuna detta verifica preliminare di funzionamento.



6. Il Cliente si impegna ad identificare un proprio "Referente" al quale INSIEL MERCATO farà riferimento per le attività previste, INSIEL MERCATO si impegna a comunicare al Cliente la persona di riferimento della sua organizzazione.
7. Il Cliente si impegna, nei limiti delle sue capacità, a segnalare e a descrivere dettagliatamente fatti, eventi e quant'altro connesso alle attività previste dal presente contratto, necessario a INSIEL MERCATO per ottemperare gli obblighi previsti.
8. Il Cliente si impegna, nei limiti delle proprie capacità, a segnalare a INSIEL MERCATO ogni anomalia rilevata dopo il termine degli interventi di INSIEL MERCATO.
9. Il Cliente si impegna, qualora il tipo di attività lo richiedesse, a rendere disponibile a INSIEL MERCATO l'intero sistema oggetto del presente contratto. Sarà cura di INSIEL MERCATO indicare al Cliente i tempi necessari per il ripristino.
10. Il Cliente si impegna ad instaurare un servizio di "teleassistenza" e a concederne l'utilizzo a INSIEL MERCATO per i fini strettamente collegati alle attività previste dal presente Contratto.
11. Il Cliente consentirà a INSIEL MERCATO, qualora strettamente necessario, l'accesso e l'eventuale copia di file, archivi o quant'altro connesso alla individuazione di malfunzionamenti.
12. (nel caso di Enti pubblici) INSIEL MERCATO, in qualità di appaltatore, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.  
Ai sensi dell'art. 3 comma IX della Legge 13 agosto 2010 n. 136 INSIEL MERCATO si impegna ad inserire nei contratti con i propri eventuali subappaltatori e sub-contraenti una clausola con la quale ciascuno di essi assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.  
INSIEL MERCATO si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione al Cliente, in qualità di Società appaltante, e alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/su contraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

## 7. RESPONSABILITÀ

INSIEL MERCATO declina ogni responsabilità riguardo l'utilizzo doloso o improprio dei sistemi oggetto del presente contratto.

INSIEL MERCATO declina ogni responsabilità circa l'uso non corretto dei programmi e delle relative Implementazioni/Evoluzioni apportate al programma.

Il Cliente solleva INSIEL MERCATO da ogni responsabilità per la perdita dei dati a seguito di un non corretto utilizzo delle procedure. In caso di modifica dell'hardware da parte del Cliente ovvero di apparecchiature sottoposte a condizioni di funzionamento irregolari, quali condizioni ambientali inadeguate, alimentazione fuori tolleranza, uso improprio, manomissioni da parte del Cliente o da personale non autorizzato da INSIEL MERCATO, quest'ultima non risponde di eventuali problemi di funzionamento e delle relative Implementazioni Evoluzioni apportate.





## 8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. Il Cliente ha facoltà di risolvere il presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016

Salvo diversa previsione contenuta negli eventuali documenti di gara (da ritenersi, se presente, prevalente), il Cliente ha la facoltà di recedere dal presente contratto dandone comunicazione a mezzo Raccomandata A.R. o PEC a INSIEL MERCATO con un preavviso minimo di 120 giorni.

In caso di inadempimento al pagamento, qualora INSIEL MERCATO ravvisi che il Cliente non sia in grado, anche momentaneamente, di onorare il suo debito, INSIEL MERCATO ha la facoltà di risolvere il contratto tramite comunicazione scritta via lettera raccomandata A/R.

## 9. ONERI DI OSPITALITÀ

In caso di intervento di INSIEL MERCATO presso le sedi del Cliente, lo stesso deve consentirne l'accesso ai locali, ponendo a disposizione i sistemi e la collaborazione del personale addetto, nonché l'uso di alimentazione elettrica, del telefono e di quant'altro richiesto e/o necessario per l'esecuzione dell'intervento.

Con riferimento alla legge sulla Privacy, INSIEL MERCATO comunicherà per iscritto le generalità del personale che potrà intervenire presso il Cliente e specificatamente presso il CED.

## 10. SEGRETO D'UFFICIO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. INSIEL MERCATO, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Cliente, non dovrà divulgare o comunicare, anche successivamente alla scadenza del contratto, dati e notizie relative alla attività svolta dal Cliente di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell'incarico affidato con il presente contratto.
2. INSIEL MERCATO, pertanto, si impegna all'osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'articolo 326 del Codice Penale, così come modificato dalla legge 26 aprile 1990 n. 86, che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
3. Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione dell'"Atto di nomina a Responsabile esterno" (vedi allegato), INSIEL MERCATO è autorizzata dal Cliente ad attuare i trattamenti ivi indicati.

## 11. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

1. INSIEL MERCATO dovrà, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.



2. INSIEL MERCATO dovrà inoltre applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che INSIEL MERCATO non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato.
3. INSIEL MERCATO dovrà continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
4. Il Cliente, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione a INSIEL MERCATO delle inadempienze ad essa denunciate dagli organi preposti, si riserva di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% (venti per cento) dell'importo delle fatture concernenti il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che gli organi preposti, di cui al comma precedente, abbiano dichiarato che le inadempienze sono state sanate; in tale ipotesi INSIEL MERCATO non potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.

## 12. ADEMPIMENTI EX ART. 26 D.LGS. N. 81/2008

1. Qualora INSIEL MERCATO, in ragione dell'espletamento delle attività contrattuali, dovesse operare nei locali del Cliente, al fine di ottemperare gli obblighi previsti dall'articolo 26 del D.lgs. n. 81/2008, le parti si impegnano a cooperare per attuare le misure necessarie di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro esistenti nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto.
2. Il Cliente, in qualsiasi momento, potrà richiedere a INSIEL MERCATO documenti e informazioni relative a:
  - iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato;
  - iscrizione e tassi INAIL;
  - dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell'ultimo triennio;
  - posizione INPS e attestazione dei versamenti contributivi;
  - estremi del CCNL applicato ai dipendenti.

## 13. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

INSIEL MERCATO dovrà comunicare al Cliente, pena la risoluzione di diritto del contratto:

- l'eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula del contratto, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi di INSIEL MERCATO stesso, ovvero del suo rappresentante legale;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (dueper cento) rispetto a quella corrente;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.



## 14. DISTRAZIONE DEL PERSONALE

Il Cliente e INSIEL MERCATO si impegnano per la durata del presente Contratto, e per il periodo di due anni dalla scadenza dello stesso, a non assumere od offrire di assumere i dipendenti, dell'altra parte, che abbiano svolto le attività oggetto del contratto stesso. Detto obbligo sussiste anche a fronte di proposta proveniente dal dipendente dell'altra parte.

Il presente divieto riguarda anche proposte relative a rapporti di collaborazione, saltuaria e continuativa.

In caso di violazione dei presenti obblighi la parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra, a titolo di penale, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni (per es. costi dovuti alla selezione, l'assunzione, il training di nuovo personale, nonché per i danni subiti per es. a seguito di interruzioni a progetti in cui era coinvolto il dipendente) una somma pari al costo totale lordo sostenuto dalla parte danneggiata per il dipendente stesso nell'ultimo anno precedente alla cessazione del rapporto di lavoro moltiplicato per cinque.

Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui il Cliente sia un ente pubblico e/o sia per legge tenuto all'assunzione per mezzo di concorso pubblico.

## 15. DIRITTO D'AUTORE

Le parti espressamente riconoscono e convengono come il Diritto d'Autore di ogni software e documentazione oggetto del presente contratto e che sono concessi al cliente in licenza d'uso spetti in via esclusiva a INSIEL MERCATO.

In ragione di quanto sopra, il cliente non potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- manomettere o rimuovere Copyright, marchi o qualsiasi altro particolare attestante la proprietà di ogni software e documentazione oggetto del presente contratto;
- concedere in utilizzo, o comunque disporre, a favore di soggetti terzi, il software (eseguibili, sorgenti, file di configurazione, schemi/script di database, etc.) e la documentazione oggetto del presente contratto;
- utilizzare parti del software oggetto del presente contratto (librerie, file di configurazione, stored procedure, script, etc.) per la realizzazione di altre soluzioni applicative;
- manomettere o modificare la configurazione hardware e software dei sistemi oggetto del presente contratto, senza il preventivo assenso scritto da parte di INSIEL MERCATO. In particolare:
  - effettuare procedimenti di reverse-engineering sul codice eseguibile;
  - modificare la struttura della base dati;
  - operare qualsivoglia modifica al codice sorgente eventualmente depositato presso il cliente ai soli scopi di erogazione dei servizi previsti nel presente contratto da parte di INSIEL MERCATO S.p.A. stessa;
- duplicare o copiare il software, la licenza e/o la documentazione oggetto del presente contratto in alcun supporto ed in alcuna forma.

L'eventuale violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo legittima INSIEL MERCATO a chiedere il risarcimento di tutti i danni per ciò patiti.



## 16. FORO COMPETENTE

Le parti concordano, anche in deroga alle disposizioni di legge, che per eventuali controversie sia territorialmente competente il foro di Trieste.

## 17. SOTTOSCRIZIONE CONDIZIONI GENERALI

Trieste li \_\_\_\_\_

### PER ACCETTAZIONE



Firma/Timbro  
**Cliente**

**INSIEL  
MERCATO spa**  
Firma/Timbro

## 18. SOTTOSCRIZIONE SPECIFICA CONDIZIONI GENERALI

Si approvano espressamente, ai sensi e agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui ai punti 4, 7, 8, 10, 11, 14 e 16

Trieste li \_\_\_\_\_

### PER ACCETTAZIONE



Firma/Timbro  
**Cliente**

**INSIEL  
MERCATO spa**  
Firma/Timbro



# PARTE SPECIALE

## A. MANUTENZIONE CORRETTIVA E CONSERVATIVA

Si stipula il presente Contratto avente come oggetto la fornitura da parte di INSIEL MERCATO della **"Manutenzione Correttiva Conservativa"** esclusivamente per i prodotti elencati nell'allegato Economico A, del presente Contratto.

Nell'ambito della Manutenzione Correttiva e Conservativa le parti concordano e sottoscrivono quanto segue:

### A.1. MODALITÀ

Il Contratto di Manutenzione Correttiva e Conservativa è **riservato esclusivamente** ai clienti di INSIEL MERCATO che abbiano in licenza d'uso prodotti di proprietà o distribuiti di INSIEL MERCATO.

### A.2. AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI

1. L'aggiornamento programmi è riservato esclusivamente a clienti che abbiano in licenza d'uso prodotti di INSIEL MERCATO.
2. Il servizio si espletterà mediante la fornitura, tramite supporti magnetici, dei programmi modificati, di manuali, note scritte e quant'altro necessario per la:
  - eliminazione di eventuali difetti e/o malfunzionamenti;
  - distribuzione di aggiornamenti al fine di far fronte ad eventuali modifiche di carattere legislativo-fiscale e/o interpretazioni giuridiche rispetto alla normativa in vigore, entrambe a carattere nazionale e/o regionale. Qualora tale adeguamento comporti, a giudizio di INSIEL MERCATO, la realizzazione di nuove funzioni oppure di consistenti modifiche del prodotto, INSIEL MERCATO si impegna a comunicare al Cliente le soluzioni previste, le modalità ed i piani di rilascio nonché i relativi costi. Si precisa che il servizio di adeguamento normativo previsto dal contratto include esclusivamente le modifiche al prodotto software (codice sorgente, struttura della base dati e interfaccia utente) e non dunque la modifica di quanto contenuto negli archivi (aggiornamento/caricamento dati o simile). Il contratto non include l'erogazione delle attività di formazione/affiancamento connesse allo startup delle modifiche di carattere legislativo-fiscale.

Gli aggiornamenti si applicheranno solo all'ultima versione precedentemente distribuita del programma.

L'aggiornamento potrà essere effettuato mediante consegna presso la sede del Cliente o centralizzato tramite teleassistenza.

In caso di servizio presso il Cliente, lo stesso provvederà a rendere disponibile la procedura malfunzionante, nonché l'intero sistema, qualora necessario, in modo da rendere possibile l'intervento dei tecnici di INSIEL MERCATO.



## **B. SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA E TELEMATICA (HELP DESK)**

INSIEL MERCATO si impegna a prestare servizio di assistenza telefonica e telematica (hot line)

Tale servizio permette al Cliente di contattare presso la INSIEL MERCATO un tecnico in grado di fornire informazioni sulle possibilità offerte dai programmi assistiti e sulle loro modalità operative, nonché tutte le informazioni necessarie all'utilizzo degli stessi.

In ogni caso al Cliente verranno fornite tutte le risposte ai quesiti posti entro le 72 ore lavorative successive.

### **B.1. MODALITÀ**

Il Contratto di **Help Desk** è riservato esclusivamente ai clienti di INSIEL MERCATO che abbiano sottoscritto il Contratto di Manutenzione Correttiva e Conservativa.

### **B.2. MODALITÀ DEL SERVIZIO**

Area ASCOT

Giorni lavorativi, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, numero verde **800 535 535**



# **ALLEGATO ECONOMICO**

*Il Contratto di Manutenzione  
e Assistenza Procedure Applicative  
prevede le seguenti Condizioni Economiche di Fornitura*

**A. MANUTENZIONE CORRETTIVA E CONSERVATIVA****B. ASSISTENZA SOFTWARE TELEFONICA E TELEMATICA  
(HELP DESK)**

I Prodotti soggetti a manutenzione sono elencati nelle condizioni generali del presente Contratto.

<b>Contratti Base Moduli</b>	<b>Canone Annuo</b>
<b>Manutenzione Correttiva e Conservativa Help Desk</b>	<b>Euro 6.354,26</b>

Con riferimento al canone di manutenzione sopra riportato, si precisa che lo stesso sarà oggetto di revisione annuale (a partire dal secondo anno) sulla base dell'aumento degli indici ISTAT di riferimento, come previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

PARTE





## SOTTOSCRIZIONE SPECIFICA PARTE SPECIALE


Trieste li \_\_\_\_\_

### PER ACCETTAZIONE



Firma/Timbro  
**Cliente**

**INSIEL  
MERCATO spa**  
Firma/Timbro





## ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E CONTESTUALE INFORMATIVA

(REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI))

*"IL PRESENTE ATTO DI NOMINA SARÀ RIVEDUTO E ADEGUATO, SE NECESSARIO, IN CASO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO"*

Visto il Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito definito "Regolamento".

Preso atto che l'art. 4 del suddetto Decreto definisce al punto 8) il "Responsabile" come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Atteso che l'art. 28, ai comma 1, 2, 3, 4 e 9 del Regolamento UE 2016/ 679 dispone che:

- qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento;
- i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico deve essere stipulato per iscritto e prevede che il Responsabile del trattamento adempia agli obblighi dettagliatamente stabiliti nell'articolo 28, comma 3, lettere da a) a h).

Considerato altresì il presente contratto con la società e INSIEL MERCATO S.p.A., il quale può comportare per INSIEL MERCATO S.p.A. medesima la necessità di trattare in nome e per conto del Cliente dati di natura sensibile.

tutto ciò premesso e considerato,

il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, Titolare/legale rappresentante dell'azienda \_\_\_\_\_, Titolare del trattamento di dati personali;



## NOMINA

La società **INSIEL MERCATO S.p.A.**, con sede legale a Trieste in Località Padriciano, 99 - AREA Science Park - Codice Fiscale e P.Iva n. 01155360322, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Trieste 01155360322, nella persona del Procuratore Speciale Maurizio Boschetti, quale **RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI** effettuato nell'ambito delle attività oggetto del contratto in essere con la contraente, così come richiamato in premessa.

Nell'ambito di tali attività i trattamenti che INSIEL MERCATO S.p.A. può svolgere sui dati sono i seguenti (barrare i trattamenti autorizzati):

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Raccolta       | <input type="checkbox"/> Modificazione | <input type="checkbox"/> Interconnessione |
| <input type="checkbox"/> Registrazione  | <input type="checkbox"/> Selezione     | <input type="checkbox"/> Conservazione    |
| <input type="checkbox"/> Organizzazione | <input type="checkbox"/> Estrazione    | <input type="checkbox"/> Cancellazione    |
| <input type="checkbox"/> Utilizzo       | <input type="checkbox"/> Raffronto     | <input type="checkbox"/> Distruzione      |
| <input type="checkbox"/> Elaborazione   | <input type="checkbox"/> Blocco        | <input type="checkbox"/> Consultazione    |

Ogni altro trattamento al di fuori di quelli elencati può avvenire esclusivamente su richiesta scritta formale inviata da \_\_\_\_\_ (*indicare persone responsabili*).

Al fine di assicurare una catalogazione, archiviazione e tenuta dei dati nei programmi *software* efficiente ed effettuata in massima sicurezza, INSIEL MERCATO S.p.A. ha la facoltà di effettuare *test* e verifiche sugli stessi facendo ricorso ai dati oggetto della presente nomina a responsabile, i quali saranno comunque trattati in ottemperanza alle istruzioni ricevute e con l'adozione di misure tecnico - organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato, anche tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 32 del Regolamento.

INSIEL MERCATO S.p.A., nella qualità di Responsabile al Trattamento, si impegna a:

- trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, atte a eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- ricorrere a un altro Responsabile del trattamento nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 28 del Regolamento, comma 2 e 4;
- assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento;



- f) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 32 (Sicurezza del trattamento), 33 (Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo), 34 (Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato), 35 (Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati) e 36 (Consultazione preventiva), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi assunti, nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento, inoltre, informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Trieste li \_\_\_\_\_

Firma/Timbro

**Cliente**



#### PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Con la sottoscrizione del presente documento, viene accettata la nomina, confermata la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi assunti in relazione al Regolamento UE 2016/679 ed assunto l'impegno a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite nel rispetto della normativa cogente, dichiarandosi altresì reso edotto degli obblighi previsti dallo stesso Regolamento UE 2016/679.

Trieste li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del trattamento

**INSIEL MERCATO S.p.A.**

Firma/Timbro





# ANAC

## Autorità Nazionale Anticorruzione

### Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Concetta Concone

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** COMUNE DI PARTINICO - SEGRETERIA GENERALE

#### Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

### Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z8B23475B1</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 6.354,26
Oggetto	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE "ASCOT WEB - SERVIZI DEMOGRAFICI" PER L'ANNO 2018.-
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

COMUNICAZIONE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



## IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Esaminata la proposta del proponente, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento di cui il sottoscritto attesta la regolarità tecnica del procedimento;

### VISTI:

- ✓ l'art.107 del D.Lgs. n.267/2000 e l'art.4 del D.Lgs. n.165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;
- ✓ il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile di Settore;
- ✓ gli artt.183 e 184 del D.Lgs. n.267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno e di liquidazione delle spese;
- ✓ la Relazione Previsionale e Programmatica;
- ✓ la determina del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco n.02 del 29.06.2017 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore di Segreteria Generale alla rag. Concetta Concone;

DETERMINA  
di fare propria la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE SEGRETERIA GENERALE  
Rag. *Concetta Concone*

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

UFFICIO IMPEGNI

Responsabile dell'Ufficio e del procedimento:

Istruttore: \_\_\_\_\_

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art.5 della L.R. n.10/91 attesta che il presente impegno è stato annotato ai numeri di seguito riportati:

ATTO N. \_\_\_\_\_

Impegno n.	<u>1207</u>	Cap. n.	<u>370</u>	Cod. n.	<u>0107103</u>	Bilancio	<u>2018</u>	Importo €.	<u>4.752,20</u>
Impegno n.	_____	Cap. n.	_____	Cod. n.	_____	Bilancio	_____	Importo €.	_____
Impegno n.	_____	Cap. n.	_____	Cod. n.	_____	Bilancio	_____	Importo €.	_____
Impegno n.	_____	Cap. n.	_____	Cod. n.	_____	Bilancio	_____	Importo €.	_____
Impegno n.	_____	Cap. n.	_____	Cod. n.	_____	Bilancio	_____	Importo €.	_____
Impegno n.	_____	Cap. n.	_____	Cod. n.	_____	Bilancio	_____	Importo €.	_____
Impegno n.	_____	Cap. n.	_____	Cod. n.	_____	Bilancio	_____	Importo €.	_____
Impegno n.	_____	Cap. n.	_____	Cod. n.	_____	Bilancio	_____	Importo €.	_____
Impegno n.	_____	Cap. n.	_____	Cod. n.	_____	Bilancio	_____	Importo €.	_____

*Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria sugli impegni di spesa soprascritti.*

Partinico, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

*dott. U. Misuraca*  
**Il Responsabile del Settore  
Economico Finanziario  
Dott. Giuseppe Misuraca FTO**